

Fondazione Malagutti

Ente del Terzo Settore

46010 Curtatone (MN) - Via dei Toscani, 8 - Tel. 0376/49951

e-mail: fm@fondazionemalagutti.onlus.it - sito: www.fondazionemalagutti.onlus.it

STATUTO

Premessa

L'ingresso nel terzo millennio ha messo ancor più in evidenza le fragilità sociali. La crescita infinita dei consumi quale modello di società utilitarista si contrappone ai Valori e ai Principi che regolano l'equità e l'inclusione di chi è più fragile. Per queste ragioni Alfaomega Associazione Volontari, protagonista nell'assistenza di persone affette da HIV-AIDS, ha promosso la costituzione di una Fondazione impegnata a ricostruire nuove forme di legami tra persone e organizzazioni così da salvaguardare l'Ambiente nel quale l'uomo è ospite e può tendere al benessere.

A fine giugno dell'anno 2000, le prime richieste per l'accoglienza di bambini maltrattati e di donne e madri vittime di violenza hanno favorito l'idea di organizzare un servizio per i bisogni del territorio.

Il 10 ottobre 2002 prendeva corpo Fondazione Malagutti Onlus, come precisato nell'atto costitutivo che sancisce le intenzioni e i fondatori della famiglia omonima la quale ha promosso, congiuntamente a Alfaomega, gli stessi fini.

Riconosciuta Personalità Giuridica dalla Prefettura di Mantova il 28.07.04, al registro persone giuridiche n° 252 - art. 1 del D.P.R. 361/2000.

Art. 1 - Denominazione

È costituita FONDAZIONE MALAGUTTI quale Ente del Terzo Settore.

Lo stemma della casata che rappresenta la Fondazione ha: "Lo scudo d'azzurro alla banda d'argento posta in diagonale dal cantone superiore destro al cantone inferiore sinistro, e ne occupa quasi la terza parte; la stessa caricata di tre melograni aperti posti nel senso della pezza."

In basso è riportata una lista svolazzante col motto: INCIPIT VITA NOVA

La durata dell'istituzione FONDAZIONE MALAGUTTI ETS è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Sede

FONDAZIONE MALAGUTTI ETS ha sede a Curtatone (MN) in via dei Toscani n. 8.

Sedi secondarie possono essere attivate in Italia e in altre nazioni.

Art. 3 – Oggetto

FONDAZIONE MALAGUTTI ETS non ha scopo di lucro.

Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ambito d'intervento:

- la prevenzione, l'assistenza, la cura verso i **bambini maltrattati**, deprivati, abusati e/o torturati;
- la prevenzione, l'assistenza, la cura e la solidarietà verso **donne vittime di violenza**;
- l'ospitalità, l'assistenza, la cura delle **persone anziane**;
- il contrasto al disagio, alle condizioni di **marginalità**, favorendo **l'inclusione sociale**, la **solidarietà** e la **cooperazione internazionale**;
- la salvaguardia e il miglioramento dell'**ambiente**: patrimonio arboreo, specie animali, acque e terre;
- la visione olistica: persona e non malattia, equilibrio della persona con l'ambiente; in quest'ottica sono inclusi interventi di prevenzione e cura dei **disturbi dell'alimentazione e del peso**;
- la **tutela del patrimonio storico, culturale, artistico, paesaggistico**.

FONDAZIONE MALAGUTTI ETS svolgerà la propria attività: direttamente, attraverso l'ausilio e la collaborazione con altre organizzazioni sia sul territorio nazionale e sia all'estero.

L'Ente potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte quelle attività accessorie e diverse (previste dall'art. 6 del codice del Terzo Settore) ad esso integrative nei limiti di quanto stabilito dalla legge in tema di Enti del Terzo Settore.

FONDAZIONE MALAGUTTI ETS potrà compiere tutte le operazioni finanziarie e commerciali utili al raggiungimento dello scopo sociale prestando anche, nelle singole occasioni, le necessarie garanzie.

Art. 4 – Finalità

FONDAZIONE MALAGUTTI ETS persegue, in via prevalente o esclusiva, i seguenti fini:

1. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 - commi 1 e 2, della legge 8.11.2000 n° 328, e succ. modif., e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5.2.1992 n° 104, e alla legge 22.6.2016 n. 112 e succ. modif.
2. Prestazioni socio-sanitarie di cui al D.C.M 14.2.2001, G.U. n° 129 del 6.6.2001 e succ. modif.
3. Accoglienza e assistenza di donne vittime di violenza e madri con bambini in stato di necessità.
4. Accoglienza e cura di persone con disturbi dell'alimentazione e del peso.
5. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.L. 22.1.2004 n° 42 e succ. modif.
6. Organizzazione, gestione e promozione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura.
7. Istituire, gestire una biblioteca in sintonia con le leggi nazionali e in particolare con la L.R. del 7.10.2016 n° 25, così da inserirla all'interno del circuito delle biblioteche nazionali.
8. Realizzazione e gestione di un museo nell'ambito d'interesse locale.

9. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
10. Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11.8.2014 n° 125 e succ. modif.
11. Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali e internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché d'impegnarsi nel contrasto del lavoro infantile.
12. Alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22.4.2008 e succ. modif., nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, assistenziali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi. Attività di gestione di residenze non socio-sanitarie per persone senior indipendenti ed autosufficienti offrendo in locazione appartamenti e la fornitura di servizi aggiuntivi interni agli appartamenti e anche negli spazi della residenza di uso comune.
13. Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti.
14. Agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18.8.2015 n° 141, e succ. modif.
15. Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19.8.2016 n° 166, e succ. modif., o erogazioni di denaro beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
16. Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
17. Tutela a riconoscere, proteggere e conservare un bene del nostro patrimonio culturale affinché possa essere offerto alla conoscenza e al godimento collettivi. Conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e arboreo.

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio di FONDAZIONE MALAGUTTI ETS è costituito da:

- 1) beni mobili ed immobili che sono o diventeranno di proprietà anche perché acquistati;
- 2) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- 3) erogazioni, donazioni o lasciti.

Il C.d.A. provvederà alla gestione del patrimonio della Fondazione nel modo che riterrà più opportuno ed utile per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 6 – Entrate

Le entrate di FONDAZIONE MALAGUTTI ETS sono costituite da:

- 1) redditi a qualsiasi titolo derivanti dal patrimonio;
- 2) contributi corrisposti o attribuiti dallo Stato Italiano, da Enti Pubblici, da Enti territoriali o da Enti privati per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
- 3) donazioni e/o disposizioni testamentarie;

- 4) ogni altro emolumento che concorre ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio: entrate relative alle attività di cui all'articolo 4 del presente atto, fondi conseguenti ad attività di pubblica raccolta occasionale anche mediante offerta di beni mobili di modico valore, il ricavato dell'organizzazione o della partecipazione a manifestazioni o incontri sociali di qualsiasi genere.

Art. 7 – Destinazione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di scioglimento di FONDAZIONE MALAGUTTI ETS il patrimonio sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del registro Unico del Terzo Settore di cui all'art. 45 com. 1 del D.Lgs. 117/2017, a favore di altro ente del Terzo Settore individuato dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui quest'ultimo non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 com. 1 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 8 – Bilancio

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti, ad opera del Consiglio di Amministrazione, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art. 9 – Utili

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante tutta la vita di FONDAZIONE MALAGUTTI ETS.

Pertanto, utili o avanzi di gestione saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla Fondazione per la realizzazione delle attività istituzionali e delle attività ad esse connesse o accessorie.

Art. 10 – Organo amministrativo - Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)

L'Amministrazione di FONDAZIONE MALAGUTTI ETS spetta ad un C.d.A. composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

Come indicato nell'atto costitutivo, i cinque membri fondatori hanno eletto, tra loro, il Presidente. I membri del C.d.A. restano in carica sino a dimissioni, gli stessi provvederanno a incaricare un segretario, non necessariamente membro del C.d.A.

Il segretario dura in carica sino a revoca della nomina o alle dimissioni.

Nell'ipotesi che un membro del C.d.A. venga a mancare per: dimissioni, decesso o per qualsiasi altra ragione, i membri superstiti provvederanno a reintegrare il Consiglio optando per la persona ritenuta più idonea. Detta cooptazione è obbligatoria nel caso in cui il numero dei membri del C.d.A. diventi inferiore al minimo stabilito.

Le decisioni del C.d.A. sono prese a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il C.d.A. ha un Vice-Presidente al quale si applicano tutte le norme dettate per il Presidente.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nel caso che quest'ultimo sia impossibilitato o assente.

Il Presidente e i membri del C.d.A. svolgeranno la loro attività gratuitamente, così come per le loro eventuali prestazioni professionali per conto della Fondazione.

Art. 11 – Adunanze e delibere

Le adunanze del C.d.A. sono ordinarie e straordinarie. Esse hanno luogo su convocazione del Presidente o su richiesta di altro membro del C.d.A. La convocazione, inviata scritta o con altro mezzo di pari valore, dovrà indicare: sede, data e ora ove avverrà l'adunanza, nonché un dettagliato ordine del giorno.

Le adunanze ordinarie avranno luogo almeno due volte l'anno; la prima entro il 31 marzo per il bilancio consuntivo e la seconda volta per l'esame del bilancio preventivo.

Le adunanze straordinarie avranno luogo ogni volta che ve ne ravvisi la necessità. Si terranno sia per invito del Presidente e sia per volontà di uno dei consiglieri che presenti domanda.

Art. 12 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il C.d.A. delibera sulle questioni che costituiscono ordine del giorno con l'intervento della maggioranza dei consiglieri. Le delibere vengono adottate a maggioranza dei votanti.

In caso di astensione di uno dei votanti ed eventuale e conseguente parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le votazioni dei singoli consiglieri sono nominali.

E' istituito un apposito libro dei verbali di riunione del C.d.A. sul quale sarà annotato, in forma sintetica, lo svolgimento della riunione e ogni singola delibera. Il libro dei verbali sarà sottoscritto in ogni sua pagina dal Presidente e dal segretario. Al C.d.A. sono conferiti i più ampi poteri decisionali e di gestione, ordinaria e straordinaria, della Fondazione.

Il C.d.A. riunito in adunanza provvede alla redazione dei bilanci e alla formulazione del regolamento della Fondazione.

Art. 13 – Rappresentanza

Al Presidente del C.d.A. spetta la rappresentanza legale della Fondazione nei contratti con i terzi ed in giudizio. Egli cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e ne risponde innanzi a terzi e innanzi al Collegio dei Sindaci.

Art. 14 – Collegio dei Sindaci

Le funzioni di controllo sull'operato e sulle delibere del C.d.A. sono esercitate da un Collegio formato da tre Sindaci. Essi durano in carica due esercizi e sono rieleggibili.

I primi Sindaci sono stati individuati ed eletti da Alfaomega Associazione Volontari tra i propri soci. La nomina dei successivi sarà sempre esercitata dalla stessa O.d.V. Le riunioni dei Sindaci vengono verbalizzate in apposito registro. Il Collegio dei Sindaci nomina al proprio interno il presidente.

Art. 15 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei Revisori Contabili, eletti dal C.d.A. il quale designa tra loro il presidente. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile della Fondazione, provvedendo al riscontro della gestione finanziaria, accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed esprimendo, mediante specifiche relazioni, il parere sui conti consuntivi. Il Collegio dura in carica due anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 16 – Scioglimento della Fondazione

La proposta di scioglimento di FONDAZIONE MALAGUTTI ETS è da inoltrarsi alle competenti autorità, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, riunitosi in adunanza plenaria, il quale individuerà un liquidatore. Il C.d.A. provvederà ad avanzare proposte in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio, previo parere dell'Ufficio Regionale del registro Unico del Terzo Settore di cui all'art. 45 com. 1 del D.Lgs. 117/2017. Nel caso ciò non accadesse, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 com. 1 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 17 – Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto si fa rinvio al regolamento della Fondazione ed alle disposizioni di legge speciali e del capo II e III del libro I del codice civile.

Fino al momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, l'Ente conserverà nella propria denominazione l'acronimo ONLUS di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 nonché la relativa disciplina.